

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.40 ALLOGGI DI E.R.P.
IN ZONA "CROCI NORD -VIA LUCERA" NEL COMUNE DI FOGGIA - 2° STRALCIO FUNZIONALE

Importo complessivo a base d'asta : € 3.102.000,00 di cui € 2.952.000,00 soggetti a ribasso ed € 150.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .

Codice CIG : 53517503CF

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N.2

La commissione di gara per l'appalto dei lavori in oggetto composta da :

- ing. Antonio di Stefano – Presidente
- arch. Anna Maria Tomasulo – Componente
- geom. Mario Lorusso – Componente

si è riunita in data odierna **11.12.2013** in seduta riservata per esaminare l'istanza di riammissione in gara presentata dall'impresa FORTUNATO Costruzioni s.r.l. con nota del 20.11.2013 acquisita al prot. IACP con n.19375 del 25.11.2013 .

PREMESSO CHE :

- in data 14.11.2013 si è svolta la 1^a seduta pubblica dell'appalto in oggetto per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta n.1 presentata dai concorrenti ;
- nella busta n.1 dell'impresa FORTUNATO Costruzioni s.r.l. era allegata copia dell'attestazione SOA riportante la scadenza della validità triennale al 17.03.2012 senza data di effettuazione della verifica prevista e copia della certificazione di qualità con validità fino al 31.01.2013;
- in sede di gara, il dott. Vincenzo Fortunato delegato dall'impresa, produceva copia aggiornata dell'attestazione SOA riportante la data di effettuazione della verifica triennale al 26.03.2012 (sanando la precedente attestazione) ma riportando la validità della certificazione di qualità sempre al 31.01.2013 e quindi scaduta ;
- il disciplinare di gara , tra i documenti richiesti "a pena di esclusione " di cui al punto 3), richiedeva espressamente al punto 3.3) "Attestazione SOA in corso di validità comprovante il possesso della categoria OG1 con classifica adeguata ai lavori da appaltare e della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008" e, pertanto, veniva decretata l'esclusione della predetta impresa per difformità a quanto richiesto al punto 3.3) del disciplinare di gara ;
- a seguito della comunicazione dell'esclusione effettuata con nota prot. IACP n.18733 del 18.11.2013, l'impresa FORTUNATO Costruzioni s.r.l., con nota del 20.11.2013 acquisita al prot. IACP con n.19375 del 25.11.2013, trasmetteva "Istanza di riammissione e contestuale preavviso di ricorso all'autorità giudiziaria" allegando anche copia della certificazione di qualità con scadenza al 31.01.2016 e quindi in corso di validità .

CONSIDERATO CHE :

- il Consiglio di Stato, sez.V, con sentenza n.4559 del 06.09.2005 ha espresso il seguente principio: **"...nel caso in cui i documenti prodotti dai concorrenti siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara, ma manchino soltanto delle precisazioni o chiarimenti relativi al possesso di tali requisiti, oppure un aggiornamento, la commissione non può escludere l'impresa concorrente ma deve richiedere una integrazione documentale poiché è presente la documentazione fondamentale utile alla dimostrazione del possesso dei requisiti. Per questo motivo la prescrizione contenuta nel bando che esclude il concorrente dalla gara per ogni carenza documentale deve ritenersi riferita soltanto alla documentazione fondamentale"**

- sempre il Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza n.1122 del 25.02.2013 ha ulteriormente chiarito quanto sopra esprimendo il seguente principio : **“ laddove si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, l'attività di integrazione non soltanto è consentita ma la stessa risulta dovuta, nel senso che la S.A. è tenuta , in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all'art.46 del Codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta integrazione, in modo da rendere conforme l'offerta, anche in relazione al materiale documentale di corredo, a quanto richiesto dalla lex specialis di gara”**.

- anche l'A.V.C.P. con parere n.44 del 21.03.2012 ha espresso **“la valenza del principio di leale cooperazione tra S.A. ed impresa concorrente che si traduce nella facoltà di integrazione documentale riconosciuta dall'art.46 del Codice dei contratti ”**.

- che nel caso di specie si configura il mancato aggiornamento del documento fondamentale (attestazione SOA) , atto richiesto per dimostrare il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara .

- che con la predetta nota del 20.11.2013 acquisita al prot. IACP con n.19375 del 25.11.2013, l'impresa FORTUNATO Costruzioni s.r.l. ha trasmesso copia della certificazione di qualità con scadenza al 31.01.2016 e quindi in corso di validità .

- che è stata verificata presso ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento – ex SINCERT) la validità della predetta certificazione di qualità .

Tutto quanto premesso e considerato, questa commissione ritiene di accogliere l'istanza di riammissione in gara da parte dell'impresa FORTUNATO Costruzioni s.r.l. annullando la precedente esclusione decretata nel verbale della 1^ seduta pubblica di gara del 14.11.2013.

I Componenti la Commissione di gara



Il Presidente la Commissione di gara



11 DIC. 2013

